

# Rassegna Stampa

di Lunedì 11 settembre 2023



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
1	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Sicurezza, responsabilita' estesa in caso di infortuni sul lavoro (D.Cirioli)</i>	3
<b>Rubrica Ambiente</b>				
18	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Un mare di illeciti ambientali (F.Milazzo)</i>	6
<b>Rubrica Imprese</b>				
16	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Aiuti per investire nell'ambiente (B.Pagamici)</i>	7
<b>Rubrica Lavoro</b>				
44	Italia Oggi Sette	11/09/2023	<i>Cambia il lavoro con ChatGpt (M.Damiani)</i>	8
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
1+12	Il Sole 24 Ore	11/09/2023	<i>Tra i geometri boom dei redditi e giovani dimezzati (M.Ceci)</i>	9

**Sicurezza, responsabilità estesa  
in caso di infortuni sul lavoro**

Cirioli da pag. 6

*Le indicazioni della Cassazione: rispondono sia il datore di lavoro formale sia quello reale*

# Responsabilità senza deroghe in caso di infortuni in azienda

Pagine a cura

DI DANIELE CIRIOLI

**L**a sicurezza dei lavoratori non ammette deroghe. Sono tutti responsabili, sia l'amministratore sia chi gestisce effettivamente l'attività, ossia, rispettivamente, sia il datore di lavoro "formale" e sia quello "concreto". Lo stabilisce la Corte di cassazione nella sentenza n. 30167/2023 del 12 luglio scorso. Per la prima volta la Corte ripercorre l'intera disciplina del Tl Sicurezza (dlgs 81/2008) fornendo gli orientamenti sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, in una fattispecie diffusa specie tra le pmi, ossia la presenza di un datore di lavoro "formale" (titolare dei contratti di lavoro com'è l'amministratore o il consiglio di amministrazione di una società) e di un datore di lavoro "concreto" (che esercita di fatto tutti i poteri di gestione dell'azienda). La Corte stabilisce un nuovo principio per cui, in tema d'infortunio sul lavoro, la titolarità soltanto formale della qualifica di amministratore di società, cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa d'esonerazione da responsabilità (anche penali) in caso di omissione delle misure di prevenzione e sicurezza, perché il Tl prevede una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro sia di colui che, pur senza una regolare investitura, ne esercita in concreto i poteri giuridici.

**La vicenda.** La vicenda riguarda un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un capannone industriale. Il decesso dell'operaio è avvenuto per precipitazione dall'alto: una tavola che si ribalta e la caduta al suolo causata anche dal vuoto lasciato in parte sul ponteggio dalla man-

canza di parapetti ai lati. Per l'incidente il tribunale di Napoli condanna:

- il legale rappresentante della ditta per cui lavorava l'operaio (datore di lavoro "formale");
- il gestore di fatto della ditta per cui lavorava l'operaio (datore di lavoro "concreto");
- il coordinatore per la sicurezza.

Successivamente, la Corte di appello di Napoli conferma la responsabilità penale degli imputati, riformando in parte le pene. La vicenda, così, arriva in Cassazione.

**Il ricorso in Cassazione.** Il ricorso in Cassazione, tra l'altro, mira a separare le posizioni dei due datori di lavoro, quello formale (per escluderlo da ogni responsabilità) e quello concreto. Secondo i ricorrenti, infatti, la titolarità di una posizione di garanzia non può essere attribuita al datore di lavoro formale, il quale, formale intestatario della ditta (appunto), mai si è interessato in concreto di gestire l'attività. Secondo la Corte di appello, il datore di lavoro formale non era solamente il legale rappresentante della ditta, perché dai documenti del piano operativo di sicurezza per i lavori (il c.d. Pos) risultava che fosse anche preposto e capocantiere. Pertanto, la Corte di appello ha concluso nel ritenere che il datore di lavoro formale si fosse completamente astenuto dai compiti di vigilanza e di controllo che gli competevano sia in qualità di datore di lavoro sia in qualità di preposto (carica che aveva accettato senza riserve nel Pos). Contro l'assunto della Corte di appello, il ricorso in Cassazione verte nel contestare la qualifica di datore di lavoro in capo all'amministratore della ditta (e quindi anche la sua corresponsabilità sull'infortunio), sostenendo che avesse ricoperto la carica di titolare dell'azienda solo formalmente, senza mai dedicarsi in al-

cun modo alle attività dell'azienda e senza esercitare alcuna intromissione nella sua gestione. Di conseguenza, non è possibile addebitare all'amministratore la violazione delle norme di prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro, essendo rimasto del tutto estraneo alla vicenda.

**Il ragionamento dei giudici.** Per i giudici di Cassazione, la rimproverabilità sui reati colposi in materia antinfortunistica va riferita anche all'assunzione solo formale della carica di legale rappresentante di una società alle cui dipendenze è il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento. Escludere tale possibilità, aggiungono i giudici, "significherebbe svuotare di significato la responsabilità penale colposa derivante da una posizione di garanzia, i cui obblighi possono derivare dalla legge, da contratto, da precedente attività svolta, o da altra fonte obbligatoria da individuarsi a cura dell'interprete". Si consentirebbe, infatti, attraverso l'interposizione fittizia, di vanificare la cogenza della tutela penale per omissione di cautele doverose correlate alla salvaguardia di soggetti ritenuti dall'ordinamento bisognevoli di protezione.

Perché nasca una posizione di garanzia è necessario che vi sia un bene giuridico che necessita di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche negoziale) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno preso in carico.

La ratio sottesa al sistema sta nel fine di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo a soggetti diversi dai titolari, in ragione del ruolo che rivestono, l'obbligo di evitarne la lesione mediante l'eser-

cizio di doveri di vigilanza e di controllo e ciò perché gli interessati non hanno il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'integrità dei loro beni.

In tale assetto le posizioni di garanzia risultano connesse a obblighi di solidarietà di rilevanza costituzionale attribuiti a determinati soggetti sia "per proteggere determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrità" (si pensi alla posizione di protezione dei genitori nei confronti dei figli, che è la posizione di solidarietà per eccellenza), sia al fine di "neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati" (è questo un esempio concreto: la posizione di controllo attribuita al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori alle sue dipendenze).

**La tesi è nel Tl.** La fonte dell'obbligo, nel caso in esame, dunque, va individuata nella titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministratore. Infatti, gli artt. 2 e 299 del Tl definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro che rivestano le qualifiche di datore di lavoro, di dirigente o di preposto. Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, è il soggetto "titolare del rapporto di lavoro", il quale riveste una posizione di garanzia, indipendentemente dall'effettività dello svolgimento delle mansioni tipiche imprenditoriali e datoriali. Ai sensi dell'art. 299, è irrilevante l'intestazione apparente o fittizia della titolarità di datore di lavoro ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia; infatti, nel definire l'esercizio di fatto di poteri direttivi, la richiamata norma stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su co-

lui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al soggetto definito all'art. 2 del Tu. In altre parole, dunque, la responsabilità ricade naturalmente sul datore di lavoro formale ed è estesa anche al datore di lavoro concreto dall'art. 299. Infatti, tale norma estende gli obblighi di garanzia a coloro i quali, di fatto, svolgono

mansioni tipiche della figura di datore di lavoro (ma anche di dirigente o di preposto), senza escludere la corresponsabilità di coloro i quali siano formali titolari della stessa qualifica.

**Il nuovo principio.** In conclusione, la Corte di Cassazione ritiene di confermare i precedenti orientamenti che hanno affermato come la responsabilità dell'amministratore della società, in ra-

gione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente. Anzi, ne fa scaturire questo nuovo principio: «In tema di infortuni sul lavoro, in base alla lettura combinata del dlgs n. 81 del 2008, artt. 2 e 199, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo

il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica; le due norme infatti prevedono una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici».

© Riproduzione riservata

## Responsabilità senza eccezioni

<p><b>Il nuovo principio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In tema di infortuni sul lavoro, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica</li> <li>• Gli artt. 2 e 299 del Tu sicurezza (dlgs 81/2008), infatti, prevedono la corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici</li> </ul>
<p><b>Art. 299 Tu sicurezza</b></p>	<p>Esercizio di fatto di poteri direttivi = Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, d ed e, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei predetti soggetti</p>
<p><b>Art. 2, comma 1, Tu sicurezza</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2, comma 1, lett. a = definizione di datore di lavoro</li> <li>• Art. 2, comma 1, lett. b = definizione di dirigente</li> <li>• Art. 2, comma 1, lett. b = definizione di preposto</li> </ul>

Chi conduce l'esecuzione dei lavori è tenuto a verifiche frequenti sulle situazioni di pericolo

# Vigilanza effettiva da chi coordina

La sicurezza sul lavoro richiede fatti, non parole. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in altre parole, è tenuto a verificare se ci sono situazioni di pericolo in un cantiere in relazione a ciascuna fase di sviluppo dei lavori, mediante una vigilanza effettiva, cioè con azioni di verifica a periodicità significativa e non burocratica. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30167/2023, nel confermare la condanna (penale) del coordinatore dei lavori di un cantiere edile per la morte di un operaio a seguito di caduta dall'alto. Per la Corte, infatti, i difetti e le criticità delle misure di sicurezza erano rilevabili *ictu oculi* (mancanza parapetti al ponteggio) per cui la sua inerzia è giustificata

solo da uno svuotamento delle funzioni di controllo.

**Compiti di salvaguardia dei lavoratori.** La vicenda riguarda un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile. Il decesso dell'operaio è avvenuto per precipitazione dall'alto: una tavola che si ribalta e la caduta al suolo causata anche dal vuoto lasciato in parte sul ponteggio dalla mancanza di parapetti ai lati. Per l'incidente mortale il tribunale di Napoli condanna il legale rappresentante della ditta per cui lavorava l'operaio deceduto; il gestore di fatto della ditta; e il coordinatore per la sicurezza (si veda pagina a fianco).

La Corte di appello conferma la condanna e la vicenda arriva in Corte di Cassazione.

Secondo tale Corte, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la legge attribuisce una posizione di garanzia e un importante dovere d'intervento a tutela della salvaguardia della salute dei lavoratori, nonostante sia investito, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di mere funzioni di "alta vigilanza".

**Il coordinatore per la sicurezza.** In particolare, ai sensi del Tu sicurezza (art. 92 dlgs 81/2008), il coordinatore per la sicurezza, oltre a dover assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente ai fini della realizzazione della migliore organizzazione, ha il compito di verificare la corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Pos) da

parte delle imprese esecutrici e la scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Inoltre, ha i compiti di adeguare il Pos in relazione all'evoluzione dei lavori e di segnalare al committente ovvero al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, l'inservanza delle disposizioni sulla sicurezza (nello specifico quelle degli artt. 94, 95, 96 e art. 97, comma 1, Tu sicurezza) e anche di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.

**I compiti, in pratica.** Oltre a quelli di legge, spiega la Corte, valgono anche i principi interpretativi giurisprudenziali. In base a questi, tra l'altro, in tema di infortuni

sul lavoro, in riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, consistenti:

- nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

- nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

- nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verifican-

do, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Pos".

Pertanto, conclude la Corte, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti in uno stesso cantiere, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza (Pos) e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

**Autonoma posizione di garanzia.** Secondo la Cassazione, dai predetti principi di legge e di giurisprudenza emerge come la figura professionale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia titolare di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si af-

fianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, e comprende un controllo effettivo sul concreto rispetto d'osservanza del Pos e dei processi di lavorazione al fine di evitare che siano trascurate o disapplicate le disposizioni previste. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, dunque, tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione.

**La vigilanza deve essere effettiva.** Più importante ancora, secondo la Cassazione, è altro: sebbene l'alta vigilanza non imponga la presenza diuturna del coordinatore sul cantiere e un potere-dovere d'immediato intervento (si tratta di obblighi riguardanti altre figure professionali, quali i preposti e i dirigenti), viene comunque richiesto che tale vigilanza sia effetti-

va. Che cosa vuole dire questo? Vuol dire che il compito (di alta vigilanza) deve esplicarsi con "manifestazioni tangibili di coordinamento, d'informazione e verifica, sia pure su un piano diverso rispetto a quello proprio del preposto o dirigente figure prossime al posto di lavoro". In altre parole, il coordinatore identifica momenti tipici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto a esse l'attuazione dei piani "attraverso la mediazione dei datori esecutori". Ciò vuol dire che non può esimersi dal prevedere momenti di verifica dell'effettiva attuazione di quanto previsto, mediante azioni (di verifica) che non possono essere quotidiane, ma che hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non meramente di routine).

© Riproduzione riservata

## I responsabili della sicurezza

### Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione di specifici compiti (di cui all'art. 92), che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) da lui designato (Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice)

### Piano operativo di sicurezza (Pos)

Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, con specifici contenuti (indicati nell'allegato XV al Tu sicurezza)

### Compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (se previsto), adegua il piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) e il fascicolo dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e all'ispettorato territoriale del lavoro competente
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Inumeri raccolti da Legambiente nel report sulle infrazioni commesse lungo le coste italiane

# Un mare di illeciti ambientali

## Quasi 20 mila ecoreati, 44 mila violazioni amministrative


Pagina a cura

DI FABRIZIO MILAZZO

**S**ono 19.530 i reati ambientali accertati nel 2022 lungo le coste italiane (+3,2% rispetto al 2021), mentre gli illeciti amministrativi, 44.444, sono cresciuti del 13,1%. Diminuisce (-4%) il numero delle persone denunciate e arrestate (19.658) e in maniera più significativa quello dei sequestri (3.590, con una riduzione del -43,3%). Sommando reati e illeciti amministrativi in Italia è stata accertata, grazie ad oltre un milione di controlli (esattamente 1.087.802, +31% rispetto al 2021) svolti dalle Capitanerie di porto e dalle forze dell'ordine, una media di 8,7 infrazioni per ogni km di costa (erano state 7,5 nel 2021), una ogni 115 metri. È quanto emerge dal report "Mare monstrem 2023" di Legambiente che raccoglie dati e numeri del 2022 sul mare violato e minacciato dalle illegalità ambientali, diffuso alla vigilia dell'anniversario della morte di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 per il suo impegno per la tutela del mare e delle coste del Cilento contro speculazioni e illegalità. «Tredici anni fa veniva ucciso Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica da sempre impegnato contro illegalità e speculazioni e che Legambiente ha conosciuto e premiato consegnandoli le cinque vele» sottolinea Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. «Il suo sia un esempio a cui guardare, perché per combattere la illegalità è importante che anche le realtà territoriali facciano la loro parte insieme alle istituzioni. Allo stesso tempo è fondamentale accelerare il passo sulle attività di controllo e quegli interventi normativi non più rimandabili: dalle demolizioni affidate ai prefetti delle case abusive agli investimenti sui depuratori fino alla lotta alla pesca illegale».

**Le violazioni accertate.** In base ai dati contenuti nel rapporto, relativamente ai reati ambientali lungo le coste, nel 2022 primeggia il ciclo illegale del cemento, dalle occupazioni di demanio marittimo alle cave illegali, dagli illeciti negli appalti per opere pubbliche fino all'abusivismo edilizio, che rappresenta, da solo, il 52,9% dei reati.

In dettaglio, nel corso di 12 mesi, le forze dell'ordine



e le Capitanerie di porto hanno effettuato 664.175 controlli (erano stati 520 mila nel 2021, con un incremento del 27,7%) e hanno contestato 10.337 illeciti penali che, sommati ai 17.029 illeciti di carattere amministrativo, portano a un ammontare di 27.366 infrazioni, per una media di 75 al giorno, oltre 3 all'ora.

Il numero delle persone denunciate o arrestate è stato di 10.689, pari al 54,4% del totale delle denunce e degli arresti censiti, il 29,6% in più rispetto al 2021. In leggera flessione, invece, il numero dei sequestri eseguiti contro il cemento illegale, che sono stati 1.455 (-18,5% rispetto al 2021). In netta crescita, invece, sia il numero delle sanzioni amministrative, che sono state 31.586 (erano 9.866), sia il valore derivante dalla somma dei sequestri e delle sanzioni, che ha superato i 90 milioni di euro (con un aumento del 147% rispetto ai 36,37 milioni di euro nel 2021).

La classifica regionale dei reati nel ciclo del cemento vede al primo posto la Campania, con 1.727 illeciti penali, pari al 16,7% del totale nazionale. Al secondo posto si colloca la Puglia, con 1.282 reati (12,4%) e al terzo la Sicilia, con 1.047 reati (10,1%). Seguono la Toscana, con 1'8,8%, la Calabria, con l'8,4%, e il Lazio, con il 7,1%. Prima regione del nord è il Veneto, con 669 reati (6,5% del totale nazionale).

Seguono diversi fenomeni di illegalità, che vanno

dalla mala-depurazione allo smaltimento dei rifiuti, che Legambiente classifica con la voce "mare inquinato" con 4.730 illeciti penali e la pesca di frodo, con 3.839 reati.

Infine, ammontano a 624 le violazioni del Codice della navigazione relative alla nautica da diporto, anche in aree protette, un dato in netta crescita rispetto ai 210 del 2021 (+197,1%), con 286 persone denunciate/ arrestate e 329 sequestri. Le diverse filiere delle illegalità ambientali hanno anche un forte impatto economico, infatti il valore dei sequestri e delle sanzioni amministrative è stato nel 2022 di oltre 486 milioni di euro (in calo del -22,3% rispetto al 2021). «L'importante lavoro di Capitanerie di porto e forze dell'ordine deve essere quanto prima accompagnato da un impegno decisamente più significativo da parte di tutte le istituzioni coinvolte, dai singoli comuni alle regioni, dal parlamento al governo» rileva Enrico Fontana, responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.

**La classifica regionale degli illeciti ambientali.**

A livello geografico, il 48,7% dei reati è stato accertato nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, con la Campania che guida la classifica nazionale con 3.345 reati, pari al 17,1% del totale nazionale, seguita da Puglia (2.492 reati), Sicilia (2.184), Lazio (1.741) e Calabria (1.490 reati). La Toscana si colloca in sesta posizione come illeciti pena-

li (1.442) ma è al secondo posto dopo la Campania come illeciti amministrativi (4.392), seguita dalla Sicilia (4.198 illeciti e ben 8.712 sanzioni). Per quanto riguarda la classifica delle infrazioni per km di costa, la Basilicata si conferma come prima regione come numero di reati e illeciti amministrativi accertati (32,7 per ogni km), seguita quest'anno dall'Emilia Romagna, con 29,1 infrazioni (era al quarto posto nel 2021), dal Molise (28), dall'Abruzzo (27,8) e dal Veneto, con 24 reati e illeciti amministrativi per ogni chilometro.

**La "maladepurazione".** In base a quanto emerge dal focus, la cattiva depurazione resta una delle principali emergenze croniche da affrontare. Infatti, sono quattro le procedure d'infrazione decise dall'Unione europea e attive nei confronti dell'Italia in tema di collettamento, fognatura e depurazione. Nelle scorse settimane, come si legge nel report, è stato nominato il nuovo commissario straordinario per la depurazione. Legambiente chiede continuità con il lavoro fatto dal precedente commissario, un piano nazionale per la depurazione con più risorse economiche e il completamento veloce degli interventi sulla rete.

**I prodotti ittici sequestrati.** Nel 2022 sono state oltre 400 le tonnellate complessive di prodotti ittici sequestrate, quasi 1.097 chilogrammi al giorno. La Sicilia primeggia, con oltre 129 tonnellate, mentre le prime cin-

que regioni (Sicilia, Puglia, Liguria, Veneto e Toscana) coprono oltre il 76,3% dei sequestri effettuati lo scorso anno. Se si legge il dato per km di costa, in testa Veneto e Liguria, rispettivamente con oltre 188 e 120 kg per chilometro di costa.

**Le proposte.** Al cospetto della preoccupante fotografia scattata, secondo Legambiente appare necessario intervenire con urgenza su più fronti. E pertanto l'associazione ha stilato otto proposte indirizzate al governo per tutelare in maniera più efficace lo straordinario patrimonio ambientale del Belpaese. Innanzitutto, appare fondamentale ripristinare, se necessario anche con modifiche normative, l'efficacia dell'art. 10bis della legge 120/2020 che affida ai prefetti il compito di demolire le costruzioni abusive oggetto di ordinanze di abbattimento emesse ma non eseguite dai Comuni. Inoltre, è importante rafforzare l'attività di contrasto delle occupazioni abusive del demanio marittimo, rilanciando a livello nazionale e su scala locale la costruzione e l'adeguamento e/o messa in regola dei sistemi fognari e di depurazione, migliorando in generale l'intero sistema di gestione, integrando il ciclo idrico (collettamento fognario e depurazione) con quello dei rifiuti (gestione fanghi di depurazione), efficientare la depurazione delle acque reflue, valorizzandole come risorsa e permettendone il completo riutilizzo in settori strategici come l'agricoltura, superando gli ostacoli normativi nazionali con l'attuazione del regolamento Ue 741/2020. E ancora, a parere degli ambientalisti, bisogna migliorare e rendere più efficienti e omogenei i controlli delle agenzie regionali di protezione ambientale messe in rete nel Sistema nazionale di protezione ambientale coordinato da Ispra (Snpa), approvando i decreti attuativi della legge 132 del 2016, regolamentare in maniera stringente lo scarico in mare dei rifiuti liquidi istituendo, per esempio, delle zone speciali di divieto di qualsiasi tipo di scarico, anche oltre le 12 miglia dalla costa, promuovere politiche attive per la prevenzione nella produzione di rifiuti e per la migliore tutela del mare e della costa. Infine, attuare adeguati interventi normativi contro la pesca illegale, non dichiarata e non documentata.

© Riproduzione riservata

Chi e come può fare richiesta degli incentivi a valere sul Fondo per la transizione industriale

# Aiuti per investire nell'ambiente

## Sostegno per adeguarsi alla lotta ai cambiamenti climatici

Pagina a cura  
di BRUNO PAGAMICI

Una spinta in più per l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche europee sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il ministero delle imprese e del made in Italy, infatti, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul "Fondo per il sostegno alla transizione industriale" per sostenere i programmi di investimento delle imprese impegnate nella tutela ambientale. Potranno essere concessi contributi a fondo perduto fino al 65% della spesa alle imprese che presenteranno le richieste di agevolazione dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023, come stabilito dal decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

Potranno chiedere gli incentivi le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero che decidono di realizzare investimenti che perseguono l'efficiamento energetico, il cambiamento fondamentale del processo produttivo, l'installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, la riduzione dell'utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate.

I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

**Incentivi per l'efficienza energetica.** Le agevolazioni concedibili sono articolate in funzione degli investimenti ammissibili relativamente al grado di efficientamento/risparmio energetico e del cambiamento radicale del processo produttivo.

**Risparmio energetico.** Sono agevolabili investimenti finalizzati all'introduzione, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa.

In tal caso i limiti sono: del 30% dei costi ammissibili (in tal caso sono considerati tali esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli relativi a uno scenario che tenga

### Gli incentivi per la lotta ai cambiamenti climatici

Le imprese impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici potranno ottenere i contributi fino al 65% della spesa a valere sul Fondo per la transizione industriale

Gli incentivi sono concessi a imprese di qualsiasi dimensione operanti sull'intero territorio nazionale che realizzano investimenti volti al miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali

Per il miglioramento dell'efficienza energetica i contributi sono del 30% delle spese con maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie, del 15% per investimenti nelle zone meno sviluppate del Paese

Per impianti da autoproduzione i contributi sono pari al 45% per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili; al 30% per altri investimenti

Per l'uso efficiente delle risorse i contributi sono pari al 40% delle spese, del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie, con maggiorazioni del 15% per investimenti effettuati nelle zone meno sviluppate del Paese

conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto), maggiorati di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per gli interventi effettuati nelle zone a e 5 per investimenti effettuati nelle zone c della Carta degli aiuti a finalità regionale;

- del 15% delle spese ammissibili (in tal caso le spese agevolabili possono coincidere con le spese totali dell'investimento) maggiorati di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese.

Sono previste maggiorazioni per investimenti effettuati nelle zone meno sviluppate del Paese) previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale: 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e 2,5 nelle zone c.

Sono agevolabili poi investimenti con lo scopo di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell'unità produttiva volta a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa. In tal caso il contributo a fondo perduto viene concesso nei limiti delle intensità previste per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a e c della Carta degli aiuti a finalità regionale.

**Riduzione del consumo di energia.** In alternativa al miglioramento dell'efficienza energetica e al cambiamento fondamentale del processo di produzione, su richiesta delle imprese le agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del

consumo di energia nelle attività e nei processi industriali.

Relativamente ai suddetti fini i programmi di investimento:

1) devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei 5 anni precedenti la domanda di agevolazione;

2) devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento (Ue) 2021/447;

3) devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni;

4) non devono avere a oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell'Ue in vigore.

Nei suddetti casi le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

- 30% dei costi agevolabili, qualora determinati con la metodologia di cui al primo periodo dell'art. 10, comma 5 del decreto 30 agosto 2023 secondo cui sono considerati agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l'efficiamento energetico;

- 40% dei costi agevolabili, qualora determinati con la metodologia di cui al secondo periodo dell'art. 10, comma 5 del decreto 30 agosto 2023 (secondo cui i costi age-

volabili possono essere determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento), maggiorati di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese, 15 punti percentuali per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

**Stoccaggio di energia.** Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto pari al:

- 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorate di 20 punti percentuali per le piccole imprese, 10 punti percentuali per le medie imprese;

- 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui alla lettera a), maggiorate di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

**Investimenti per un uso efficiente delle risorse.** Le agevolazioni possono essere concesse a fronte della realizzazione di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;  
b) riduzione della quantità di materie prime e semila-

vorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia;

c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.

I programmi di investimento non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse, ma devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

a) migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:

1) riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative;

2) sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);

b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti;

c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente delle risorse.

**Agevolazioni.** Sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto pari al 40% dei costi agevolabili. La predetta intensità può essere aumentata:

a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.

© Riproduzione riservata

Dall'Ilo al Wef, l'analisi delle organizzazioni internazionali sul legame tra Ia e occupazione

# Cambia il lavoro con ChatGpt

## Cresce l'interesse delle aziende. Milioni di occupati in bilico

DI MICHELE DAMIANI

ChatGpt sta entrando prepotentemente nel mondo del lavoro, ma il suo impatto sul sistema è ancora tutto da definire. C'è chi, come l'International labour organization (Ilo), afferma che il suo utilizzo (come quello di altri sistemi di intelligenza artificiale di questo tipo, tipo Google Bard) non sottrarrà posti di lavoro all'umanità, anzi potrebbe addirittura portarne dei nuovi. Altri, invece, (il World economic forum, Wef), parlano di 14 milioni di posti di lavoro a rischio nei prossimi anni. Di certo, il suo utilizzo è già parte della vita di molte aziende. Questo soprattutto negli Usa, dove in una ricerca di B2b reviews è emerso che il 50% di 213 manager Hr delle società tecnologiche utilizzano regolarmente lo strumento, risparmiando in media fino a 70 minuti a settimana. Addirittura, si legge in un'indagi-

ne di Boston consulting group (Bcg), un uso strutturale di queste tecnologie potrebbe portare al dimezzamento del tempo necessario attualmente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

**Le ripercussioni sul mondo del lavoro.** Di certo, quindi, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul mondo del lavoro stanno interessando particolarmente gli analisti, vista l'ampia mole di ricerche e indagini sull'argomento degli ultimi mesi. Una delle più recenti è quella già citata dell'Ilo, pubblicata il 22 agosto. Nella premessa, i tre autori (esperti di fenomeni sociali delle nazioni unite) sostengono che l'utilizzo di ChatGpt o di strumenti simili non impatterà negativamente sul numero di posti di lavoro, ipotizzando invece un possibile miglioramento dovuto all'efficienza dell'intero sistema e alla creazione di nuove opportunità professionali. Nello stu-

dio vengono sottolineati anche altri aspetti, come per esempio il peso maggiore sul mercato del lavoro nei paesi più ricchi rispetto a quelli meno sviluppati, visto il diverso livello di penetrazione della tecnologia. O anche come i suoi effetti potenziali «differiscano significativamente per uomini e donne, poiché più del doppio della quota di occupazione femminile è potenzialmente influenzata dall'automazione. Ciò è dovuto alla sovra-occupazione delle donne nel lavoro impiegatizio», spiegano ancora gli autori, «specialmente nei paesi ad alto e medio reddito».

Ben diverso l'orizzonte ipotizzato dal Wef lo scorso maggio. Il forum ha condotto uno studio su 800 rappresentanti di altrettante imprese dislocate in 45 paesi, con un impiego complessivo di milioni di lavoratori. Il 75% delle realtà contattate ha affermato di essere pronta ad adottare queste tecnologie nel prossimo futuro,

un processo che coinvolgerà oltre 26 milioni di lavoratori nel mondo. In sintesi, l'ingresso di sistemi tipo ChatGpt porterà all'eliminazione di 83 milioni di posizioni lavorative e alla contemporanea creazione di 69 milioni di nuovi occupati, con uno scarto di 14 milioni di posti di lavoro.

**L'utilizzo nelle aziende.** Se l'impatto sul mondo del lavoro è ancora tutto da definire, l'utilizzo dell'Ia nelle aziende è già una realtà consolidata. Soprattutto negli Stati Uniti. Alcuni numeri significativi in questo senso arrivano dal portale online Resume Builder, importante realtà web che si occupa di cv e in generale di lavoro. Su 500 aziende contattate, il 55% ha dichiarato di utilizzare già ChatGpt e simili per svariati compiti, con un uso massivo soprattutto nelle risorse umane. Ad aprile, su 1.187 aziende intervistate, il 93% ha affermato di essere alla ricerca di personale con competenze

ed esperienza con lo strumento. E il 30% di loro ha dichiarato di avere urgenza di assumere. Realizzati, inoltre, risparmi importanti; per la metà delle aziende superiori ai 50 mila dollari, per il 10% superiori ai 100 mila.

Un risparmio che è dovuto in grande parte ad un processo di efficientamento che è praticamente intrinseco all'implementazione di questi strumenti. In una recentissima analisi diffusa da Bcg si stima addirittura che «l'uso della tecnologia Large language models (Llm), ovvero i modelli di linguaggio Gpt, possa ridurre il tempo per lo svolgimento di un task di almeno il 50%». Quindi, in sostanza, dimezzare il tempo che serve oggi a svolgere un qualsiasi compito della propria occupazione. Nello studio vengono anche indicati i settori a maggiore «rischio», ovvero immobiliare, amministrativo, servizi finanziari e assicurativi.

— © Riproduzione ricercata —





PROFESSIONI

## Tra i geometri boom dei redditi e giovani dimezzati

In un decennio la percentuale di under 35 tra i geometri si è dimezzata, nonostante la spinta dei bonus edilizi abbia contagiato anche i giovani. Ora il test della laurea abilitante.

**Margherita Ceci** — a pag. 12

# Geometri, -45% di giovani Effetto bonus sui redditi

**Fuga dalle professioni/6.** Nonostante la spinta del 110% non si ferma l'emorragia di iscritti under 35  
In partenza la chance della laurea abilitante

Pagina a cura di  
**Margherita Ceci**

**S**embra risparmiare i geometri, la crisi dei redditi che nell'ultimo decennio ha colpito trasversalmente i giovani professionisti. Eppure la professione continua ad attrarre sempre meno giovani. I dati di Cassa geometri sono molto positivi, a livello di redditi dichiarati: per un under 35, il reddito medio nel 2021 era di 25.149 euro, l'equivalente dell'80% del reddito medio di categoria pari a 31.584 euro. Nel 2012, il rapporto percentuale era del 66 per cento. «Gli under 35 – fa notare la Cassa – riscontrano un incremento del proprio reddito professionale prodotto nel

2021 di circa il 45% rispetto a quello del 2020, e i primi dati raccolti con la dichiarazione 2023 evidenziano un +20% (dato provvisorio, dato che il termine per presentare la dichiarazione è il 2 ottobre 2023)».

Ma attenzione: non è tutto oro quel che luccica; e se è vero che l'incremento dei guadagni dei giovani geometri è un trend osservabile nel decennio (nel 2019 il rapporto percentuale era al 74%), è pur vero che i redditi 2021 si sono giovati dell'effetto superbonus e degli altri bonus edilizi. Resta da vedere se la curva reddituale continuerà a puntare all'insù anche una volta esaurita la spinta. «Questo periodo ha dato ossigeno alla categoria, che si è raffinata e specializzata - osservano dal Consiglio nazionale geometri - ora l'obiettivo è continuare su questa

strada». Il Consiglio nazionale punta su un progetto di dieci anni, Geometra 2030, che vede una serie di percorsi per preparare i geometri su argomenti nuovi come ambiente, efficientamento energetico e Pnrr nella convinzione che le amministrazioni abbiano

bisogno di tecnici per il monitoraggio delle opere strategiche, gestione della commessa e *due diligence*.

Ma se la crisi dei redditi pare sventata, lo stesso non si può dire di quella demografica: gli iscritti alla Cassa sotto i 35 anni nel 2022 sono diminuiti del 53% rispetto al 2013, nonostante la diminuzione delle cancellazioni, passate da 938 nel 2013 a 622 nel 2022. Non confortano neanche i dati delle nuove iscrizioni, diminuite del 45% nel decennio. Anche se – segnalano

dalla Cassa – il calo del numero degli iscritti potrebbe derivare non dalla scelta di interrompere la libera professione, ma piuttosto da «un fenomeno riconducibile, tra le altre cause, al calo demografico del nostro Paese». Tant'è che appunto – dicono – iscrizioni e cancellazioni diminuiscono di pari passo. Anche Cassa geometri comunque prevede iniziative specifiche per gli under 35: agevolazioni contributive con riduzione del pagamento a un quarto della contribuzione per i primi due anni e alla metà per i successivi tre, con la Cassa che si fa

carico delle quote restanti; corsi formativi coperti per la metà del costo dalla Cassa; fondi finalizzati allo scambio intergenerazionale e l'aggregazione professionale.

Intanto, da quest'anno accademico la laurea professionalizzante diventa abilitante e permetterà al geometra laureato di iscriversi all'Albo senza passare per l'esame di Stato (del 24 maggio i decreti attuativi della legge 163/2021 istitutiva del corso di laurea). La strada di accesso alla professione sarà ancora per un po' duplice: da una parte il tirocinio e l'abilitazione post di-

ploma, dall'altra i tre anni universitari. Le immatricolazioni degli anni passati – quando la laurea era solo professionalizzante – danno prospettive ottimistiche. Gli iscritti alla laurea (Lp 01 Professioni tecniche per l'edilizia) nel 2022/2023 sono saliti a 4.311 (erano 1.450 solo l'anno prima). Un aumento analogo anche per gli atenei coinvolti, saliti da 11 a 20, su tutto il territorio.

—Sesta puntata. Quelle precedenti sono state pubblicate il 7, 14, 21, 28 agosto e il 4 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Nel decennio il calo delle cancellazioni non compensa il trend negativo delle nuove iscrizioni**

Il nuovo fisco: flat tax, fusioni, accenti: cosa cambia per le partite Iva

Scuola al via. 110 nodi e le novità dell'anno

Professioni 24


Geometri: -45% gli giovani. Effetto bonus sui redditi



**I fattori chiave**


**I REDDITI**

Redditi\* medi under 35 a confronto con quello medio complessivo: andamento nel decennio. In euro



**I NUOVI INGRESSI**

Iscritti, neoiscritti e cancellazioni dei giovani (under 35) a Cassa geometri: il confronto nel decennio



(\*) L'anno di produzione del reddito, o anno di imposta: il professionista dichiara tale reddito alla Cassa l'anno successivo.  
Fonte: elaborazione Sole 24 ore su dati Cassa geometri